

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori RUSSO Michelangelo, CHIARANTE, SALVI, TEDESCO TATÒ, RANIERI, GUERZONI, SCIVOLETTO, GRECO D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, CHIAROMONTE, TRONTI, GAROFALO, SPOSETTI, SMURAGLIA, CAVAZZUTI, BUCCIARELLI, LONDEI, PECCHIOLI, PELLEGRINO, BRINA e GIANOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1992

Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Statuto speciale della Regione siciliana, redatto prima della formazione della Costituzione, necessita da tempo di una revisione sia per esigenze di coordinamento con la Costituzione stessa sia più in generale per aggiornarne alcuni aspetti storicamente superati.

Con il presente disegno di legge costituzionale, pur non disconoscendosi l'opportunità di una revisione complessiva, si affrontano due temi che si ritengono particolarmente urgenti.

Il primo è quello relativo alla disciplina dello scioglimento dell'Assemblea regionale per il quale si propone una modifica della disciplina vigente sia sotto il profilo delle fattispecie che ne costituiscono pre-

supposto sia sotto il profilo procedurale.

Riguardo al primo di questi profili, che l'articolo 8 dello Statuto limita alla «persistente violazione del presente Statuto», si propone una normativa vicina a quanto previsto dall'articolo 126 della Costituzione, con l'aggiunta di una disposizione particolarmente stringente riguardo alla mancata tempestiva soluzione di situazioni di crisi.

Riguardo al secondo profilo si ritiene ormai anacronistico il garantismo che richiedeva per lo scioglimento dell'Assemblea la deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato e si propone quindi una normativa simile a quella di cui all'articolo 126 della Costituzione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'altro tema che si intende affrontare, in attesa di nuove e radicali soluzioni, è quello relativo all'elezione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali per le quali l'articolo 9 dello Statuto prevede l'elezione a scrutinio segreto. Si vuole, con la presente iniziativa, introdurre il voto palese, sfalsare i due momenti della elezione del Presidente e della elezione della Giunta in modo da far sì che questa venga eletta su proposta del primo, ammettere la possibilità che gli assessori possano anche non far parte dell'Assemblea regionale.

Infine si propone l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 42 dello Statu-

to. Per vero, la disposizione ivi contenuta è una disposizione transitoria relativa alle circoscrizioni elettorali per l'elezione della prima Assemblea regionale ed è quindi da considerarsi del tutto priva di attuale contenuto precettivo, essendo la sua efficacia limitata a tale prima elezione. Nondimeno se ne propone l'espressa abrogazione per sgombrare il campo da eventuali pretestuose ed inutili obiezioni qualora l'Assemblea regionale, nell'esercizio della sua autonomia legislativa in materia elettorale, intenda modificare l'attuale numero e dimensione dei collegi elettorali relativi alla elezione dell'Assemblea stessa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 8 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - Il Commissario dello Stato di cui all'articolo 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per persistenti violazioni del presente Statuto o per gravi e persistenti violazioni di legge;

b) per le dimissioni della metà dei componenti l'Assemblea stessa;

c) per la mancata elezione del Presidente della Regione e della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. Il Presidente dell'Assemblea regionale, accertata l'esistenza di tali circostanze, ne dà comunicazione al Commissario dello Stato;

d) per ragioni di sicurezza nazionale.

Il decreto di scioglimento è emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126 della Costituzione.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione straordinaria di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili all'Assemblea regionale.

La Commissione provvede collegialmente all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni nel termine di tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica del decreto di scioglimento.

Per quanto non previsto dal presente articolo restano valide le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1961, n. 784».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dai seguenti:

«Il Presidente regionale è eletto dall'Assemblea regionale che provvede poi, su proposta dello stesso Presidente, ad eleggere i membri della Giunta regionale.

La candidatura alla carica di Presidente della Regione e la lista degli Assessori regionali sono presentati al Presidente dell'Assemblea.

L'elezione del Presidente e degli Assessori avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei voti. Gli assessori possono anche non far parte dell'Assemblea regionale, purchè non sussistano a loro carico cause di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di deputato regionale.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 42 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo il 15 maggio 1946, n. 455, e convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è abrogato.